

Con il presente avviso si provvede a rettificare il testo dell'articolo 25, comma 2 dello Statuto comunale di Ginestra degli Schiavoni (BN), approvato con delibera consiliare n. 19 del 6 luglio 2012 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 24 del 19 luglio 2012, laddove, per mero errore materiale, è stato omesso lo spazio di divisione tra il termine "consiliari" e la disgiuntiva "o".

Qui di seguito si riporta il testo, così come rettificato, dell'intero articolo 25 dello Statuto comunale.

Art. 25 – Decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consiliari o a due convocate in sessione ordinaria, viene dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, computando a tal fine anche il Sindaco. Quest'ultimo provvede, con comunicazione scritta, ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., a contestare le assenze al Consigliere interessato e ad invitarlo a fornire le proprie motivate giustificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, si provvede a convocare tempestivamente il Consiglio Comunale. Nel corso della seduta consiliare il Sindaco deve dare atto della avvenuta contestazione al Consigliere delle assenze e delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato. Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente addotte dal Consigliere interessato, delibera la decadenza e la surroga del primo dei non eletti della stessa lista. L'eventuale intervento del Consigliere interessato alla seduta in questione non interrompe la procedura di decadenza. Il Consigliere interessato non è ammesso alla votazione sull'argomento che lo riguarda.
3. La decadenza dovuta ad ineleggibilità ed incompatibilità, anche se sopraggiunte alle elezioni, è stabilita dalla legge.